



ATTO N. 1965 e 1955/BIS

**Relazione della I Commissione Consiliare
Permanente**

AFFARI ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE, ENTI
LOCALI

Relatore di maggioranza Presidente Costantino Pacioni

Relatore di minoranza Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani

Relazioni orali ai sensi dell'art. 20, comma 7 del Regolamento Interno

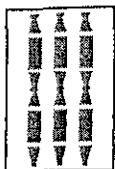
SUL

***D*ISEGNO DI LEGGE**

***“Disciplina di Stemma, Gonfalone, Bandiera e
Sigillo della Regione”***

Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente il 4.2.2004

Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 24.2.2004

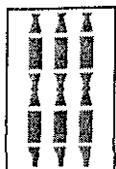


COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la I Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 4 febbraio u.s. ha esaminato, secondo la procedura prevista dall'art. 23, comma 2, del Regolamento Interno, gli atti n. 1965 e n. 1955. Il testo che si propone al Consiglio ai fini del suo esame, è il testo del d.d.l. n. 1965, emendato, avente il seguente titolo: **"Disciplina di Stemma, Gonfalone, Bandiera e Sigillo della Regione"**.

La Commissione inoltre, ha espresso a maggioranza, sull'atto stesso, parere favorevole, dando incarico di riferire al Consiglio oralmente, ai sensi dell'art. 20, comma 7 del Regolamento Interno, per la maggioranza al Presidente Pacioni e per la minoranza ai Consiglieri Lignani Marchesani.

Si richiede infine l'iscrizione dell'atto medesimo ai lavori della prossima seduta del Consiglio regionale.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Disciplina di Stemma, Gonfalone, Bandiera e Sigillo della Regione", depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 30.12.2003 e trasmesso al parere della I Commissione Consiliare permanente in data 9.1.2004 (ATTO N. 1965);

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Crescimbeni, Lignani Machesani, Laffranco, e Zaffini, concernente: "Modificazione della legge regionale 30.10.1973, n. 37 -- Adozione dello Stemma e del Gonfalone della Regione dell'Umbria ai sensi dell'art. 2 dello Statuto", depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 10.12.2003 e trasmesso al parere della I Commissione Consiliare permanente in data 11.12.2003 (ATTO N. 1955);

ATTESO che le proposte di legge sopra indicate sono state esaminate secondo la procedura dell'articolo 23, comma 2, del Regolamento Interno;

ATTESO altresì che la proposta di legge, quale testo base, reca il seguente titolo: "Disciplina di Stemma, Gonfalone, Bandiera e Sigillo della Regione";

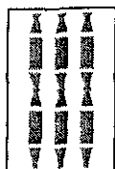
VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione Consiliare Permanente illustrate oralmente, ai sensi dell'art. 20 comma 7 del Regolamento Interno, per la maggioranza dal relatore Presidente Costantino Pacioni e per la minoranza dal Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani (ATTO N. 1965 - 1955/BIS);

VISTA la legge regionale 30.10.1973, n. 37;

VISTO lo Statuto;

VISTO il Regolamento interno;

con votazione separata articolo per articolo
nonché con votazione finale sull'intera legge
che ha registrato ____ voti favorevoli, ____



contrari e voti ____ di astensione espressi nei
modi di legge dai ____ Consiglieri presenti e
votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: **"Disciplina di Stemma, Gonfalone, Bandiera e Sigillo della Regione"**, composta di n. 8 articoli nel testo che segue:



TESTO APPROVATO
DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE

Art. 1
(Oggetto)

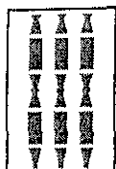
1. La presente legge disciplina le caratteristiche dello stemma, del gonfalone, della bandiera e del sigillo regionale.

Art. 2
(Stemma)

1. Lo stemma della Regione è costituito da elementi geometrici raffiguranti in sintesi grafica i tre ceri di Gubbio, di colore rosso, delimitati da strisce bianche, in campo argento di forma rettangolare, come rappresentato nel bozzetto allegato, che forma parte integrante della presente legge.

Art. 3
(Gonfalone)

1. Il gonfalone della Regione è di colore verde con la scritta "Regione Umbria" in rosso e riproduce, al centro, lo stemma di cui all'articolo 2. Il gonfalone si completa con il nastro tricolore verde, bianco e rosso, annodato al di sotto del puntale.
2. Il gonfalone viene esposto il 15 maggio di ogni anno presso la sede del Consiglio regionale.
3. La disciplina relativa all'uso del gonfalone e alla riproduzione è stabilita da apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale.



Art. 4
(Bandiera regionale)

1. La bandiera della Regione è formata da un drappo di forma rettangolare, del colore del gonfalone, con al centro lo stemma di cui all'articolo 2, di dimensioni pari a tre quinti dell'altezza della bandiera stessa, con la scritta "Regione Umbria" in rosso nel quinto inferiore.
2. Le dimensioni ordinarie della bandiera sono di cm. 300x200 e, comunque, in rapporto dimensionale base:altezza di 1,5:1.
3. La bandiera è esposta :
 - a) all'esterno della sede del Consiglio regionale, della Giunta regionale e delle sedi degli uffici regionali;
 - b) all'esterno delle sedi dei consigli provinciali e comunali della regione in occasione delle riunioni consiliari;
 - c) all'esterno degli edifici scolastici.
4. L'esposizione della bandiera regionale all'esterno degli edifici pubblici della regione ha luogo nei giorni stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121, in occasione di solennità regionali e locali e in caso di avvenimenti che rivestono particolare importanza, previa disposizione del Presidente della Giunta regionale.
5. La bandiera regionale affianca quella della Repubblica Italiana e dell'Unione europea.

Art. 5
(Sigillo)

1. Il sigillo della Regione così come rappresentato nel bozzetto allegato sub B) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente legge, è di forma circolare, riporta al centro i tre ceri di Gubbio ed incorona la scritta (Regione Umbria).



Art. 6

(Uso dei segni distintivi della Regione)

1. L'uso dei segni distintivi della Regione è riservato esclusivamente agli organi regionali.
2. Lo stemma è rappresentato sul frontespizio del Bollettino Ufficiale, su ogni atto ufficiale, sulla carta destinata alla corrispondenza esterna degli organi regionali, nonché su ogni atto di comunicazione istituzionale.
3. Il sigillo è apposto in calce ad ogni atto ufficiale degli organi regionali.

Art. 7

(Manuale d'uso)

1. La Giunta regionale adotta un manuale d'uso, con particolare riferimento all'utilizzo dei segni distintivi.
2. Il manuale d'uso di cui al comma 1 è adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

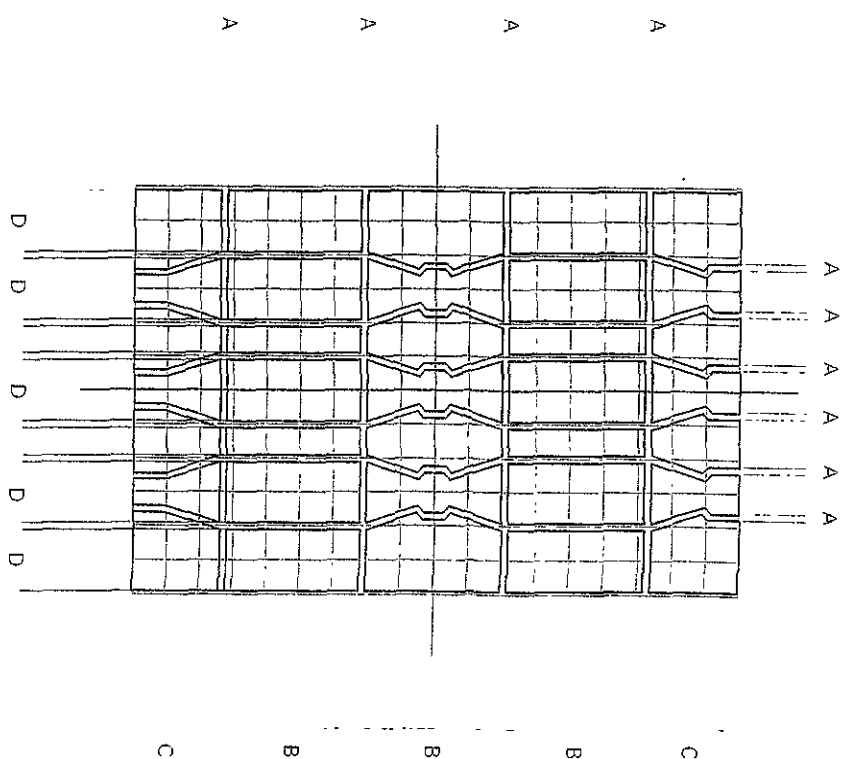
Art. 8

(Abrogazione)

1. E' abrogata la legge regionale 30 ottobre 1973, n. 37.

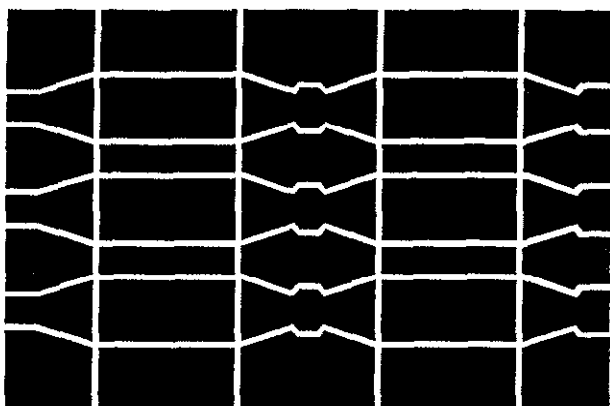
01.1 costruzione geometrica

COSTRUZIONE
SU GRIGLIA



01.2 marchio B&W

MARCHIO B&W





01.3 marchio a colori

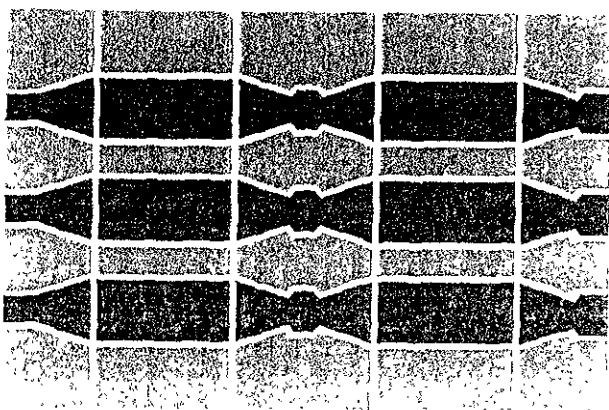
RIFERIMENTI CROMATICI

GRIGIO CHIARO
PANTONE 422
K34

ROSSO
PANTONE 1805
C30, M100, Y100, K0

GRIGIO SCURO
PANTONE 425
K80

RIDUZIONE MARCHIO
BIANCO A COLORI





LOGOTIPO A
COLORI
GRIGIO
PANTONE 425
K90

PROPORZIONE SU
GRIGLIA MARCHIO B&W
CARATTERE
UNIVERS 65 BOLD

02,1
logotipo

Regione Umbria

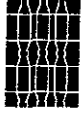
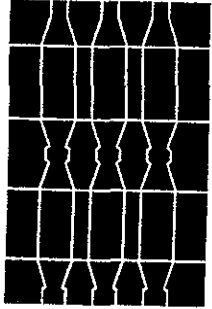
Regione Umbria



PROPORZIONE SU
GRIGLIA
GEOMETRICA

02.2
logotipo + marchio

Regione Umbria



Regione Umbria

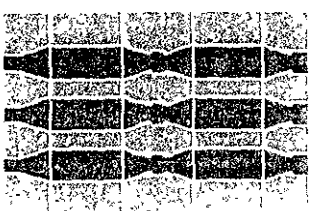
02.3
logotipo + marchio

**RIFERIMENTI
CROMATICI**

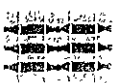
GRIGIO CHIARO
PANTONE 422
K34

ROSSO
PANTONE 1805
C30-M100 Y100.K0

GRIGIO SCURO
PANTONE 425
K80



Regione Umbria



Regione Umbria

